



DECRETO n. 2 del 22 gennaio 2026

OGGETTO: Assistenza giuridico - legale della UITS nel giudizio amministrativo d'appello avverso l'ordinanza cautelare n. 441/2026 Reg. Prov. Cau. emessa dal T.A.R. Lazio, Sezione Prima Ter, pubblicata in data 21 gennaio 2026 e in pari data notificata dagli Avv.ti Laura Raveglia e Biagio Giancola a mezzo PEC - Avv. Prof. Sergio Santoro e Avv. Costantino Carugno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTI**
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
 - il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITS adottato con delibera di Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti adottati con delibere del Commissario straordinario n.76 del 26.07.18 e n.82 del 2.08.18, approvato con la nota del Ministero della Difesa M_D_GSGDNA_REG 2018 0072993 3-10-2018 assunta al protocollo UITS con n.8122 del 4.10.2018;
 - il Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2021 (prot. M_D_GUDC REG2021 0011309 10-03-2021), assunto al protocollo UITS n. 2555 del 12.03.2021, di approvazione dello Statuto dell'UITS (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 70 del 22.03.2021);
 - il Decreto del Ministro della difesa del 27 gennaio 2022 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della UITS;
- VISTA**
- la delibera del Consiglio Direttivo n. 70 del 4 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025;
- CONSIDERATO CHE**
- in data 8 Gennaio 2025 l'allora Presidente della UITS in carica comunicava alle Amministrazioni vigilanti, la prossima scadenza degli Organi di Governance in data 14 febbraio 2025;
 - alla data del 14 febbraio 2025 unitamente alla scadenza degli organi di Governance è decaduto anche il Collegio dei Revisori;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- VISTA** la Nota del Ministero della Difesa protocollo M_D ABBE6E3 REG2025 0004079 20-01-2025 assunta al protocollo UITAS n. 783 del 21-01-2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025;
- VISTI** la comunicazione di approvazione del nuovo Statuto della UITAS da parte del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2025 (G.U. serie Generale n.10 del 14.01.2025);
- il Decreto del Ministro della Difesa 05.02.2025, assunto al prot. UITAS con il n. 1644 del 06.02.2025, con il quale l'avvocato Walter De Giusti è stato nominato Commissario Straordinario dell'UITAS con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a decorrere dal 15.02.2025 e sino alla nomina del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 64 del 10 ottobre 2025 con il quale è stato approvato il progetto di variazione al bilancio di previsione 2025, che si è reso necessario al fine di rimodulare il bilancio secondo le esigenze dell'Ente al fine di garantirne la continuità amministrativa e gestionale;
- PRESO ATTO** del Decreto del 22 ottobre 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di nomina il Collegio dei Revisori Straordinario fino alla costituzione del collegio dei revisori ordinario;
- che in data 25 novembre 2025, il Collegio dei Revisori Straordinario, con verbale n. 3 ha espresso il proprio parere accertando la coerenza delle risultanze espresse nel Rendiconto generale dell'esercizio 2024, attualmente all'esame delle Amministrazioni competenti;
- che in data 19 dicembre 2025, il Collegio dei Revisori Straordinario, con verbale n. 6, ha verificato che la variazione di bilancio sottoposta non altera il pareggio e tiene conto dei vincoli di destinazione, anche tale documento è stato sottoposto alle Amministrazioni vigilanti ed attualmente ancora al loro esame;
- RISCONTRATO CHE** con nota prot. n. 324 del 14 gennaio 2026 il Segretario Generale, in conformità dell'art. 18 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, ha trasmesso agli organi vigilanti l'adozione dell'esercizio provvisorio a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione 2026, per le motivazioni di cui sopra;
- RILEVATO CHE** l'art. 18 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente, rubricato "Esercizio provvisorio" recita: *"1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti vigilanti, l'amministrazione vigilante autorizza per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente."*



2. La gestione provvisoria consentirà di utilizzare le risorse previste nel bilancio di previsione in ragione di un dodicesimo per ciascun mese di vigenza della gestione provvisoria stessa, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi”;

- CONSIDERATO che il TAR Lazio, Sezione Prima Ter, con ordinanza n. 441/2026 Reg. Prov. Cau, pubblicata in data 21 gennaio 2026, ha così deciso sul ricorso proposto dai Sigg. Elio Nicolosi, Filippo Giancola, Marino Nart, Flavio Ravasi, Laura Massara, Roberto Hackhofer, Giuseppe Molorolo, Roberta Fracassetti e Flavio Nalesso contro, tra gli altri, l'Unione Italiana Tiro a Segno: *“accoglie la richiesta di misura cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato. Spese di fase compensate. Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 27.10.2026”;*
- CONSIDERATO altresì che a mezzo PEC del 21 gennaio 2026 detta ordinanza è stata notificata dagli Avv.ti Laura Raveglia e Biagio Giancola all'Unione Italiana Tiro a Segno presso il domicilio eletto, con la conseguenza che dallo stesso 21 gennaio 2026 è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnativa innanzi al Consiglio di Stato;
- POSTO CHE la citata ordinanza n. 441/2026 Reg. Prov. Cau. resa dal TAR Lazio appare sotto diversi punti di vista errata e ingiusta come evidenziato anche dagli Avv. Prof. Sergio Santoro e Costantino Carugno con parere reso *ad horas*;
- RITENUTO che la delicatezza e la complessità della materia del contendere richiede un'assistenza legale professionale;
- CONSIDERATO che l'Ente non dispone al proprio interno di un ufficio legale in grado di affrontare tale problematica che richiede l'impiego di professionalità qualificata con la necessaria esperienza e che pertanto si rende indispensabile ricorrere ad incaricare un professionista esterno;
- ACQUISITO il preventivo di spesa trasmesso a mezzo e-mail del 21 gennaio 2026 (acquisita in pari data al protocollo UITS con n. 617) dagli Avv.ti Prof. Sergio Santoro e Costantino Carugno per l'assistenza e difesa della Unione Italiana Tiro a Segno nell'instaurando giudizio di impugnazione della suddetta ordinanza n. 441/2026 Reg. Prov. Cau. innanzi al Consiglio di Stato, pari all'importo di € 7.015,00 (settemilaquindici/00), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA al 22%, detratta la ritenuta d'acconto;
- CONSIDERATO che il preventivo formulato dagli Avv.ti Prof. Sergio Santoro e Costantino Carugno rispetta i parametri specifici previsti per i giudizi della specie come fissati dal Regolamento per il conferimento di incarichi e compensi degli avvocati in rappresentanza, difesa e consulenza della UITS;



- RITENUTO** pertanto che il preventivo per attività di assistenza e difesa formulato dagli Avv.ti Prof. Sergio Santoro e Costantino Carugno è meritevole di considerazione garantendo efficacia e professionalità nell'azione consultiva e difensiva in favore della UITA e, dal punto di vista economico, si pone nei parametri tariffari applicabili ai giudizi di cui al presente incarico;
- RITENUTO** il carattere di urgenza rivestito dalla questione, atteso il brevissimo termine per la costituzione in giudizio;
- ATTESO** che le spese in attuazione alla presente delibera graveranno sul capitolo 1.03.02.11.006. ob. Fun 2.02 del 2026, che presenta la necessaria disponibilità, per un importo di € 7.015,00 (settemilaquindici/00), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA al 22%, detratta la ritenuta d'acconto;
- TENUTO CONTO** della scheda istruttoria predisposta dal competente ufficio che fa parte integrante della presente deliberazione e in particolare la dichiarazione di legittimità da parte del Segretario Generale.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati integralmente:

DECRETA

- **di dare mandato** agli Avv.ti Prof. Sergio Santoro e Costantino Carugno affinché propongano impugnativa avverso l'ordinanza n. 441/2026 Reg. Prov. Cau. emessa dal TAR Lazio, Sezione Prima Ter, pubblicata in data 21 gennaio 2026 e in pari data notificata dagli Avv.ti Laura Raveglia e Biagio Giancola;
- **di impegnare**, per l'attività sopra indicata, l'importo di € 7.015,00 (settemilaquindici/00), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA al 22%, detratta la ritenuta d'acconto. Tali somme graveranno sul capitolo n. 1.03.02.11.006. ob. Fun 2.02 del 2026 che presenta la necessaria disponibilità;
- **di dare** immediata esecutività al presente provvedimento;
- **di dare mandato** al Segretario Generale Facente Funzioni di procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie alla esecuzione del presente decreto comunicandolo a tutti i soggetti interessati;
- **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione per la pubblicità legale della UITA approvato con determinazione del Segr. Gen. N. 14/2015, per la disciplina dei contratti e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- **di disporre** la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana Tiro a Segno delle informazioni previste dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Il Commissario Straordinario

Avv. Walter De Giusti